

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELL'IVASS

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 73. DEL 26 APRILE 2018. LE MODIFICHE O INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN CORSIVO.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982 n. 576 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, concernente “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, istitutivo dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'IVASS, approvato con delibera del Consiglio n. 46 del 24 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ai sensi del quale la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

adotta il seguente
REGOLAMENTO

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 (Definizioni)

Art. 2 (Oggetto)

Art. 3 (Principio di trasparenza)

Art. 4 (Decorrenza e durata della pubblicazione)

Art. 5 (Programma triennale per la trasparenza e l'integrità)¹

Titolo II - Trasparenza

Art. 6 (Atti di carattere normativo e amministrativo generale)

Art. 7 (Organizzazione dell'Istituto)

Art. 8 (Organi dell'IVASS)

Art. 9 (Titolari di posizione manageriale e di incarichi di collaborazione o consulenza)

Art. 10 (Dotazione organica e costo del personale)

Art. 11 (Incarichi ai dipendenti)

Art. 12 (Bandi di concorso)

Art. 13 (Valutazione della performance e distribuzione dei premi)

Art. 14 (Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture)

Art. 15 (Dati aggregati relativi all'attività istituzionale)²

Art. 16 (Bilancio)

Art. 17 (Beni immobili)

Art. 18 (Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'IVASS)

Art. 19 (Tempi di pagamento dell'IVASS)

Art. 20 (Procedimenti amministrativi)

Art. 21 (Provvedimenti amministrativi)

Art. 22 (Pagamenti informatici)

Art. 23 (Accesso civico *semplice*)

¹ Articolo abrogato dal Provvedimento IVASS n.73 del 26 aprile 2018.

² Articolo abrogato dal Provvedimento IVASS n.73 del 26 aprile 2018.

*Art. 23 bis (Accesso civico generalizzato)*³

*Art. 24 (Differimento nella pubblicazione di informazioni, dati e documenti)*⁴

Titolo III - Il Responsabile per la trasparenza

Art. 25 (Responsabile per la trasparenza)

Titolo IV - Disposizioni finali

Art. 26 (Entrata in vigore e pubblicazione)

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “IVASS” o “Istituto”: l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
- b) “sito istituzionale”: il sito web dell’IVASS all’indirizzo www.ivass.it;
- c) “Codice delle Assicurazioni Private”: il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
- d) “decreto trasparenza”: il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e successive modifiche e integrazioni”;
- e) “pubblicazione”: la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’IVASS dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività dello stesso in conformità a quanto stabilito dal decreto trasparenza;
- f) “Consiglio”: il Presidente ed i Consiglieri dell’IVASS;
- g) “Direttorio integrato”: il Governatore della Banca d'Italia, il Direttore generale della Banca d'Italia (Presidente dell’IVASS), i tre Vice direttori generali della Banca d'Italia ed i due Consiglieri;
- h) “Segretario generale”: il Segretario generale dell’IVASS, ove nominato ai sensi dello Statuto dell’IVASS;
- i) “Responsabile”: il Responsabile per la trasparenza;

³ Articolo aggiunto dal Provvedimento IVASS n.73 del 26 aprile 2018.

⁴ Articolo abrogato dal Provvedimento IVASS n.73 del 26 aprile 2018.

Art. 2

(Oggetto)⁵

1. *Il presente regolamento individua i documenti, i dati e le informazioni che l'IVASS, nel rispetto dei principi di trasparenza e buona amministrazione, rende pubblici.*
2. Sono dettate altresì le modalità per lo svolgimento dell'accesso civico da parte degli interessati ai dati, alle informazioni ed ai documenti la cui pubblicazione è prevista ai sensi del presente regolamento *nonché per l'esercizio dell'accesso civico generalizzato.*

Art.3

(Principio di trasparenza)

1. L'Istituto ispira la propria azione al rispetto del principio di trasparenza allo scopo di render conto del proprio operato attraverso un'efficace comunicazione nei confronti dei destinatari della propria azione amministrativa e del pubblico.
2. L'Istituto rende accessibili i dati, le informazioni ed i documenti concernenti la sua attività e la sua organizzazione nel rispetto delle disposizioni in materia di segretezza e riservatezza delle informazioni.

Art. 4

(Decorrenza e durata della pubblicazione)⁶

1. Nella home page del sito istituzionale dell'IVASS è collocata un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione.
2. I dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati tempestivamente. Le informazioni per le quali è previsto nel presente regolamento un termine di aggiornamento annuale sono pubblicate entro il mese di febbraio. I dati restano disponibili per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo *a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione* e comunque fino a che gli atti

⁵ Articolo modificato dall'articolo 1 del Provvedimento IVASS n.73 del 26 aprile 2018.

⁶ Articolo modificato dall'articolo 2 del Provvedimento IVASS n.73 del 26 aprile 2018.

pubblicati producono i loro effetti.

3. Restano in ogni caso fermi gli specifici termini previsti dal presente regolamento, *dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza*, dal Codice delle Assicurazioni Private e dai relativi regolamenti attuativi nonché dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Titolo II

Trasparenza

Art. 5

(Programma triennale per la trasparenza e l'integrità)

*(abrogato)*⁷.

Art. 6

(Atti di carattere normativo e amministrativo generale)

1. L'IVASS pubblica il riferimento alle norme di legge statale che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività con i relativi link alla banca dati "Normattiva".
2. Sono altresì pubblicati lo Statuto dell'IVASS, l'Organigramma e i codici etici.

Art. 7

(Organizzazione dell'Istituto)⁸

1. L'IVASS pubblica le informazioni concernenti la propria organizzazione, corredate dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicate le informazioni relative:
 - a) al Presidente, ai componenti del Consiglio e del Direttorio integrato, al Segretario generale, con l'indicazione delle rispettive competenze;
 - b) all'articolazione delle unità organizzative, con indicazione delle competenze, dei nomi dei Titolari delle unità stesse;
 - c) all'illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'Istituto, mediante l'organigramma;

⁷ Articolo soppresso dall'articolo 3 del Provvedimento IVASS n.73 del 26 aprile 2018.

⁸ Articolo modificato dall'articolo 4 del Provvedimento IVASS n.73 del 26 aprile 2018.

d) ai riferimenti contenuti nella pagina “Contatti” del sito istituzionale dell’IVASS.

Art. 8

(Organi dell’IVASS)

1. L’IVASS pubblica le seguenti informazioni relative ai componenti del Consiglio e al Segretario generale:
 - a) gli estremi identificativi dell'atto di nomina;
 - b) il curriculum vitae;
 - c) i compensi annui lordi;
2. In relazione ai componenti del Direttorio integrato quali il Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, il Direttore generale ed i tre Vice direttori generali della Banca d'Italia, l’Istituto rende note le informazioni di cui al comma 1 mediante il collegamento alla pagina del sito istituzionale della Banca d’Italia.
3. L’IVASS pubblica i dati entro tre mesi dalla nomina dei componenti del Consiglio e del Segretario generale e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico.

Art. 9

(Titolari di *posizione manageriale* e di incarichi di collaborazione o consulenza)⁹

1. L’Istituto pubblica e aggiorna le seguenti informazioni relative ai titolari di *posizione manageriale*, a qualsiasi titolo conferita:
 - a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
 - b) il curriculum vitae;
 - c) le retribuzioni annue lorde relative al rapporto di lavoro in forma aggregata, con l’indicazione dell’importo minimo e massimo percepito.
2. In relazione ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza l’Istituto pubblica gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, l’attività oggetto della prestazione, le date di inizio e fine attività nonché i relativi compensi, previsti ed erogati, comunque denominati.
3. L’Istituto pubblica i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico.

⁹ Articolo modificato dall’articolo 5 del Provvedimento IVASS n.73 del 26 aprile 2018.

Art. 10

(Dotazione organica e costo del personale)¹⁰

1. L'IVASS pubblica e aggiorna annualmente i dati aggregati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e al relativo costo.
2. L'IVASS pubblica e aggiorna trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale.

Art. 11

(Incarichi ai dipendenti)

1. L'Istituto pubblica l'elenco degli eventuali incarichi, conferiti o autorizzati, a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Art. 12

(Bandi di concorso)¹¹

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, sono pubblicati i bandi di concorso indetti dall'Istituto per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale *nonché i criteri di valutazione utilizzati nella procedura e le tracce delle prove scritte.*
2. *(abrogato).*

Art. 13

(Valutazione della performance e distribuzione dei premi)¹²

1. L'IVASS pubblica i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance *effettivamente* distribuiti al personale, *ivi compresi quelli relativi ai titolari di posizione manageriale.*

¹⁰ Articolo modificato dall'articolo 6 del Provvedimento IVASS n.73 del 26 aprile 2018.

¹¹ Articolo modificato dall'articolo 7 del Provvedimento IVASS n.73 del 26 aprile 2018.

¹² Articolo modificato dall'articolo 8 del Provvedimento IVASS n.73 del 26 aprile 2018.

Art. 14

(Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture)¹³

1. L'IVASS pubblica nella sezione "Amministrazione trasparente", "Gare e contratti", "Profilo del Committente" i dati previsti dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 nonché gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, secondo i termini ivi stabiliti, come previsto dal decreto trasparenza.
2. (abrogato).

Art. 15

(Dati aggregati relativi all'attività istituzionale)

(abrogato)¹⁴.

Art. 16

(Bilancio)

1. L'Istituto pubblica i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Art. 17

(Beni immobili)

1. L'IVASS pubblica le informazioni concernenti il canone di locazione corrisposto in relazione alla propria sede.

¹³ Articolo modificato dall'articolo 9 del Provvedimento IVASS n.73 del 26 aprile 2018.

¹⁴ Articolo soppresso dall'articolo 10 del Provvedimento IVASS n.73 del 26 aprile 2018.

Art. 18

(Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'IVASS)¹⁵

1. L'Istituto pubblica le relazioni della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'Istituto, *la relazione dei revisori esterni sul bilancio dell'IVASS nonché i rilievi della Corte dei Conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'Istituto.*

Art. 19

(Tempi di pagamento dell'IVASS)¹⁶

1. L'IVASS pubblica, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di lavori, servizi, forniture, e prestazioni professionali denominato: *"Indicatore di tempestività dei pagamenti"* nonché *l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.*

Art. 20

(Procedimenti amministrativi)¹⁷

1. L'IVASS pubblica, nei modi di legge e sul sito istituzionale, gli atti regolamentari che disciplinano in via generale l'attività amministrativa e l'accesso ai documenti detenuti o formati in ragione della propria attività amministrativa.
2. *Nel Regolamento n. 7 del 2 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni sono indicati, per ciascun procedimento, le Unità organizzative responsabili, i termini di conclusione, la fonte normativa di riferimento.*

Art. 21

(Provvedimenti amministrativi)

1. L'IVASS dà notizia dei provvedimenti amministrativi assunti nell'esercizio delle funzioni istituzionali.
2. Sono pubblicati gli elenchi delle imprese di assicurazione e dei gruppi assicurativi,

¹⁵ Articolo modificato dall'articolo 11 del Provvedimento IVASS n.73 del 26 aprile 2018.

¹⁶ Articolo modificato dall'articolo 12 del Provvedimento IVASS n.73 del 26 aprile 2018.

¹⁷ Articolo modificato dall'articolo 13 del Provvedimento IVASS n.73 del 26 aprile 2018.

l'elenco delle imprese in liquidazione, il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e l'elenco degli intermediari dell'Unione Europea.

3. Sono altresì pubblicati gli accordi di collaborazione e i protocolli d'intesa dell'IVASS con altri enti e pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali.

Art. 22

(Pagamenti informatici)

1. L'IVASS pubblica e specifica nelle richieste di pagamento il codice IBAN identificativo del conto di regolamento tramite il quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti.

Art. 23

(Accesso civico *semplice*)¹⁸

1. Chiunque, in caso di mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni previsti nel presente regolamento, può presentare all'Istituto istanza di accesso civico.
2. L'istanza di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile di cui all'art. 25 del presente regolamento. *L'istanza può essere presentata per via telematica (ivass@pec.ivass.it), di persona, a mezzo posta o telefax al numero indicato nell'Area Contatti della sezione "Amministrazione trasparente".*
3. L'IVASS, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito dei dati e delle informazioni previste nel presente regolamento, dandone comunicazione all'interessato, o indica il collegamento ipertestuale a quanto richiesto, qualora il dato o l'informazione risultino già pubblicati ai sensi del presente regolamento.

¹⁸ Articolo modificato dall'articolo 14 del Provvedimento IVASS n.73 del 26 aprile 2018.

Art. 23-bis

*(Accesso civico generalizzato)*¹⁹

- 1. L'istanza di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e può essere rivolta direttamente all'Unità organizzativa che detiene i dati, le informazioni o i documenti in possesso dell'Istituto, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. L'Unità organizzativa è individuata nel Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014 sui procedimenti amministrativi, disponibile nella sezione "Amministrazione trasparente". L'istanza può essere presentata per via telematica (ivass@pec.ivass.it), di persona, a mezzo posta o telefax al numero indicato nell'Area Contatti della sezione "Amministrazione trasparente".*
- 2. Nel caso in cui l'istanza sia formulata in termini generici o esplorativi, l'istante viene invitato per iscritto a ridefinire l'oggetto della domanda o a indicare gli elementi sufficienti per consentire l'identificazione. Qualora l'oggetto dell'istanza non venga circoscritto dal richiedente, l'istanza di accesso è inammissibile. L'identificazione del richiedente va intesa come condizione di ricevibilità della richiesta.*
- 3. Ove l'istanza sia relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell'Istituto, lo stesso può ponderare, da un lato, l'interesse all'accesso ai documenti, dall'altro, l'interesse al buon andamento dell'attività amministrativa.*
- 4. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza con la comunicazione del relativo esito all'istante e agli eventuali controinteressati secondo le modalità, ivi comprese le ipotesi di sospensione del termine del procedimento, indicate nel decreto trasparenza.*
- 5. L'esercizio del diritto di accesso si svolge nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, come previsto dall'art. 5 bis del decreto trasparenza.*

¹⁹ Articolo introdotto dall'articolo 15 del Provvedimento IVASS n.73 del 26 aprile 2018.

Art. 24

(Differimento nella pubblicazione di informazioni, dati e documenti)

(abrogato)²⁰.

Titolo III

Il Responsabile per la trasparenza

Art. 25

(Responsabile per la trasparenza)²¹

1. Il Responsabile viene nominato con atto formale dell'IVASS. Il nominativo del Responsabile è indicato nella sezione "*Amministrazione trasparente*".
2. Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di indirizzo, di coordinamento e di controllo sull'adempimento, da parte dei Titolari delle unità organizzative, degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, verificando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando agli Organi dell'IVASS e *al Servizio Gestione risorse* i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
3. Il Responsabile riferisce annualmente agli Organi dell'Istituto in ordine all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.
4. I Titolari delle unità organizzative garantiscono, ciascuno per le informazioni, i dati e i documenti di propria competenza, il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

²⁰ Articolo soppresso dall'articolo 15 del Provvedimento IVASS n.73 del 26 aprile2018.

²¹ Articolo modificato dall'articolo 16 del Provvedimento IVASS n.73 del 26 aprile2018.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 26

(Entrata in vigore e pubblicazione)²²

1. Il presente regolamento entra in vigore entro trenta giorni successivi a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è reso altresì disponibile nella sezione del sito istituzionale denominata “Amministrazione trasparente”.
2. *“I dati e le informazioni individuati dall’Allegato al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2017-2019 si intendono aggiornati dalle disposizioni del presente regolamento”.*

Il Presidente

²² Articolo modificato dall’articolo 17 del Provvedimento IVASS n.73 del 26 aprile 2018.